

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2801

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ZACCAGNINI)

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ANGELILLI, BARBARO, BONAFINI, CALEFFI, CARELLI, CERICA, CONTI,
D'ALBORA, DE LUCA LUCA, FIORE, FRANZINI, GRANATA, GRANZOTTO
BASSO, MASSIMO LANCELLOTTI, LUSSU, PALERMO, PASQUALICCHIO,
SIMONUCCI, TIBALDI, TOLLOY, VENDITTI, ZAMPIERI

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 febbraio 1961 (Stampati nn. 1016 e 535)

Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 febbraio 1961*

TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venisse

a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra ».

Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo è così modificato:

« Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno ».

Al medesimo articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101 ».

ART. 2.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura annua di lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della 2ª categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile alla 3ª, 4ª e 5ª categoria, di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della annessa tabella A ».

ART. 3.

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera na-

zionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate ».

ART. 4.

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è abrogato.

L'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a all'8^a, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55^o od il 60^o anno di età, e risulti altresì che non possiedono redditi propri complessivamente superiori a lire 600.000 annue (escludendosi dal computo i redditi di cui all'articolo 134, lettera c), del testo unico sulle imposte dirette approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), è concesso un assegno di previdenza, non reversibile né sequestrabile, di annue lire 144.000.

« Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

« L'ammontare complessivo dei redditi di cui al primo comma si determina in base alle certificazioni rilasciate dai competenti uffici di accertamento tributario ed alle dichiarazioni delle Amministrazioni, pubbliche o private, che provvedono alla corresponsione dei redditi computabili, quali stipendi, salari, pensioni e rendite.

« I redditi dominicali ed agrari dei terreni sono valutati, ai fini dell'applicazione del presente articolo, con gli stessi criteri vigenti per la imposta complementare.

« I prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati sono tenuti inoltre a presentare un certificato del datore di lavoro, o dell'Ente pagatore della pensione, attestante l'ammontare della retribuzione o della pensione

assoggettata per ritenuta ad imposta di ricchezza mobile

« Per titolari di pensione od assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro del tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, da comprovarsi anche mediante dichiarazioni delle competenti autorità consolari ».

ART. 5.

Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il reddito complessivo di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 600.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate.

Le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonché alle vedove fruenti del trattamento di reversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso, le condizioni prescritte per la concessione del beneficio.

ART. 6.

L'assegno di previdenza concesso a norma degli articoli 41, 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni può essere in ogni tempo revocato con decreto del competente direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro (o del Ministro del tesoro, nel caso regolato dall'ultimo comma dell'articolo 41 della suddetta legge) quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno della avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione

ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro (od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno ogni anno rilasciare una dichiarazione, avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, comprovante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di previdenza.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

ART. 7.

L'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dai seguenti articoli:

« *Art. 44.* — I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2^a all'8^a, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1^a categoria senza assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento corrispondente.

« L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un Ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal Presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

« Qualora il Collegio si pronunci per la incollocabilità, la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli Invalidi di guerra trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale, accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferi-

mento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione od assegno di guerra, provvede per l'emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma.

« Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 41, né con la indennità di disoccupazione, ed è liquidato finché sussistano le condizioni che ne determinano la concessione.

« Tale trattamento può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concesso ».

« *Art. 44-bis.* — Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2^a, 3^a e 4^a categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5^a all'8^a, con età inferiore rispettivamente ai 55 od ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e risulti altresì che non possiedono redditi propri complessivamente superiori a lire 600.000 annue (escludendosi dal computo i redditi di cui all'articolo 134 lettera c), del testo unico sulle imposte dirette approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645), è concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 44.

« La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

« L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione.

« L'assegno non è dovuto, e la corrispondenza ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del Direttore del competente Ufficio provinciale del Tesoro, quando risulti che siano venute meno le altre condizioni che ne determinarono la concessione.

« Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la soppressione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

« Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera, a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, numero 218.

« Per la certificazione delle condizioni economiche previste al primo comma, si applicano le norme previste ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 41.

« Gli invalidi fruanti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno, ogni anno, produrre una dichiarazione avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di incollocamento ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;

b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine ».

ART. 9.

Il 1° ed il 2° comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la re-

visione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte ».

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.

« La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti ».

ART. 11.

Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

ART. 12.

All'articolo 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante ».

ART. 13.

All'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dopo il primo comma viene inserito il seguente:

« Il beneficio di cui al presente articolo viene conservato alla vedova anche se per effetto della morte dell'invalido venga a perdere la cittadinanza italiana ».

ART. 14.

Il 3° comma dell'articolo 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, sempreché si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna ».

ART. 15.

Il reddito complessivo previsto dagli articoli 62, comma terzo, e 73, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati dall'articolo 7 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è elevato a lire 600.000 annue, e sarà valutato nei modi e con i criteri stabiliti dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della presente legge.

Il trattamento pensionistico concesso ai titolari indicati dall'articolo 62 - 3° comma - e dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

La revoca della pensione è effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

ART. 16.

L'articolo 75 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

« In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

« Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.

« Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

« In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare od il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagionò la morte ».

ART. 17.

I benefici previsti dagli articoli 60, comma secondo e terzo; 71, lettera a); 76, ultimo comma; 77, comma primo; 82, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono concessi purché, in sede di visita collegiale, gli interessati siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Nei casi in cui la concessione del trattamento pensionistico di guerra per i figli maggiorenni degli invalidi militari o civili, titolari di pensione od assegno di prima categoria, nonché per i congiunti dei militari o dei civili deceduti per causa di guerra, sia subordinata al requisito della inabilità a proficuo lavoro, si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

ART. 18.

Dopo l'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente articolo 86-bis:

« I congiunti dei decorati di medaglia al Valor Militare che presentino la domanda per conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 85 ed 86, la reversibilità del relativo assegno oltre il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

ART. 19.

Dopo la lettera *d*) dell'articolo 96 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro ».

ART. 20.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1957, n. 1028, è modificato come segue:

« L'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

“ I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità, nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

“ Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 della presente legge.

“ Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 104, previa visita diretta.

“ A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

“ Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido successivamente

all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 44 e 44-*bis* per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità e dell'assegno di incollocamento " ».

ART. 21.

All'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro ».

ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti Autorità militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità giuridica.

« Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque momento purché trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di 5 anni, e che per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto.

« Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma è di anni dieci ».

ART. 23.

L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza li-

mite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni ».

ART. 24.

L'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

« I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

« Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.

« Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore, dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni ».

ART. 25.

L'articolo 113, 1° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'Ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale ».

ART. 26.

Al primo comma dell'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente periodo:

« Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del

servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 114 è iscritto il seguente:

« Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore ».

Al quarto comma dello stesso articolo 114 è aggiunto il seguente periodo:

« La persona che validamente sottoscrive il ricorso a sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso ».

ART. 27.

I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati d'ufficio od a domanda degli interessati prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui all'articolo 114 — comma 1° — della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti al riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'articolo 98 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato a sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Il riesame è inoltre ammesso quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

Se l'istanza sia stata presentata oltre un anno dalla notifica del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa.

Per le revisioni eseguite di ufficio, la nuova liquidazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

ART. 28.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai civili infermi di mente per causa di guerra, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo

1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

È demandato agli Uffici provinciali del Tesoro il compito di provvedere al rimborso alle competenti Amministrazioni provinciali delle spese di ospedalità sostenute per il ricovero degli invalidi infermi di mente per causa di guerra, sia militari sia civili, con prelevamento dai fondi ad essi a tal fine accreditati.

ART. 29.

Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, purché sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.

ART. 30.

L'articolo 12 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è così modificato:

« Alle vedove ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, oltre gli aumenti di cui al precedente articolo 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

« Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un terzo.

« Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento pensionistico stabilito dalle tabelle *G, H, I, L*, ovvero dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

ART. 31.

È istituito un assegno integrativo, non reversibile, a favore degli invalidi di cui in

appresso, nella misura indicata per ciascuna categoria, come segue:

a) per gli invalidi ascritti alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con o senza assegno di superinvalidità, di annue lire 120.000;

b) per gli invalidi ascritti alle voci nn. 2, 3, 7, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 96.000;

c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla seconda categoria della detta tabella A, di annue lire 60.000;

d) per gli invalidi ascritti alla terza categoria della detta tabella A, di annue lire 48.000.

L'assegno integrativo istituito con il presente articolo non è cumulabile con l'assegno di cura di cui all'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 2 della presente legge, ed è soggetto a ritenuta nella misura e con le modalità previste dall'articolo 32 della legge stessa, modificato dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 32.

La concessione dell'assegno integrativo agli invalidi ascritti alla 2^a categoria della tabella A viene effettuata a cura dell'Amministrazione nella misura di lire 60.000.

Per ottenere la maggior misura di cui alla lettera b) del precedente articolo gli interessati debbono fare apposita domanda.

ART. 33.

Il 1^o ed il 2^o comma dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, sono così modificati:

« L'indennità mensile spettante al Presidente ed ai Vice Presidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita rispettivamente in lire 60.000 ed in lire 45.000.

« In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 400 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al Segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 25 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo ».

ART. 34.

La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1086, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonché per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato od invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, è elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 5.000.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 35.

I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Fanno eccezione:

1°) i benefici previsti dall'articolo 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1° gennaio 1961;

2°) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 22, 23 e 24 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961;

3°) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 32) a decorrere dal 1° gennaio 1961 nella misura seguente:

per gli invalidi di cui alla lettera a),
lire 96.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera b),
lire 72.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera c),
lire 48.000 annue;

per gli invalidi di cui alla lettera d),
lire 36.000.

A decorrere dal 1° luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'articolo 31.

Per il periodo 1° gennaio 1961-30 giugno 1962, l'importo da corrispondersi ai sensi dell'articolo 32, 1° comma, è di lire 48.000.

ART. 36.

Resta salvo il diritto alla pensione a termini delle disposizioni legislative vigenti an-

teriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali beneficiari.

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a questi viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

ART. 37.

I provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate con la legge medesima, saranno, di ufficio, riesaminati dall'Amministrazione ove abbiano dato luogo a ricorso alla Corte dei conti.

A tal fine, i ricorsi medesimi, con i documenti eventualmente allegativi, saranno restituiti al Ministero del tesoro. Ove questo ultimo revochi il provvedimento impugnato, il procedimento dinanzi alla Corte dei conti rimane estinto.

ART. 38.

Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste — già Zona A e B — nonché per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini già previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle domande presentate successivamente a tale scadenza si applicheranno le norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 della presente legge.

ART. 39.

Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica contratta nella guerra 1940-45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra, alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato ai sensi del precedente articolo 22, verrà a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 40.

Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 44-bis introdotto nella legge 10 agosto 1950, n. 648, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.

ART. 41.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede fino alla concorrenza di lire 2.700.000.000 con corrispondente riduzione del fondo speciale concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Per il residuo fabbisogno di lire 1 miliardo e 500 milioni si provvede sullo stanziamento ordinario per pensioni ed assegni di guerra di cui al capitolo 489 dello stato di previsione sopra citato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

ART. 42.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle pensioni di guerra, introducendo le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per la semplificazione delle procedure amministrative e per il perfezionamento delle tabelle concernenti la classificazione delle invalidità.

Per la formulazione del testo unico il Governo si avvarrà della collaborazione di una Commissione parlamentare, di cui saranno chiamati a far parte, su designazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rappresentanti dei due rami del Parlamento.

ART. 43.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.